



CAPITANERIA DI PORTO DI PORTOFERRAIO

ORDINANZA N. 13 /2001

Il Capo del Circondario Marittimo di Portoferraio,

VISTA la propria Ordinanza n° 58/94;

VISTA la normativa in vigore in materia di igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni;

VISTO il D.M. Marina Mercantile in data 13/01/1979 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale;

ALLO SCOPO di tutelare la sicurezza della navigazione e l'incolumità di sommozzatori e palombari in servizio locale nonché disciplinare in modo organico ed uniforme le immersioni dei suddetti operatori subacquei nell'ambito dei porti dell'Isola d'Elba, relativamente alle operazioni di sbroglio ancore, controllo catenarie, corpi morti etc, in special modo in concomitanza con l'intenso traffico di navi ed imbarcazioni del periodo estivo;

VISTI gli articoli 68, 81, 114 e 116 del Codice della Navigazione e gli articoli 59, 204, 205, 206 e 207 del relativo Regolamento di Esecuzione;

ORDINA

ART. 1 Ai fini della presente ordinanza, sono considerati Porti: Portoferraio, Cavo, Rio Marina, Marina di Campo, Porto Azzurro e Marciana Marina; gli stessi sono delimitati, qualora non diversamente indicato, dalle congiungenti le opere portuali più foranee, ovvero -quando ne esista una sola- dal traverso della stessa fino alla costa.

Sono comprese nelle acque portuali le zone di mare comunque ricadenti entro la distanza di 50 metri dalle opere predette, anche al di fuori degli ambiti portuali così come definiti al comma precedente.

Sono assimilate a quelle suindicate, ai fini della normativa di seguito riportata, le zone comprese entro 200 metri da navi militari -ovunque esse stazionino- o da strutture/insediamenti militari.

L'esplicazione di qualsiasi attività negli ambiti suddetti che comporti l'impiego di operatori subacquei è soggetta alla preventiva autorizzazione del Comandante del Porto ed alla vigilanza dell'Autorità Marittima.

ART. 2 Nell'ambito delle zone di cui al precedente Art. 1 l'attività professionale di sommozzatore e palombaro è assoggettata -oltreché al rispetto della normativa generale citata in premessa ed alla iscrizione nel registro di cui all'Art.68 del Cod. Nav. tenuto dalla Capitaneria di Porto di Portoferraio- anche all'iscrizione:

- per i sommozzatori nel registro di cui all'Art.3 del D.M.M.M. in data 13.01.1979;
- per i palombari nel registro di cui all'Art.205 del Regolamento per la Navigazione Marittima, anch'essi tenuti, per tutti i porti del Compartimento Marittimo, dalla Capitaneria di Porto di Portoferraio. Agli iscritti sarà rilasciato apposito "Libretto di ricognizione" così come previsto dalla normativa in vigore.



CAPITANERIA DI PORTO DI PORTOFERRAIO

ART. 3 Nelle zone di cui all'art.1 sono vietate a chiunque l'attività natatoria e quella subacquea, ad eccezione di:

- sommozzatori e/o palombari professionisti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2;
- sommozzatori non professionisti, limitatamente ad eventuali esigenze personali e per risolvere piccole avarie e/o imprevisti, (esclusa l'attività per conto terzi, a qualunque titolo prestata).

In tutti i casi gli interessati dovranno avanzare idonea comunicazione al Comandante del Porto specificando data, modalità e tempi dell'intervento nonché lo scopo dello stesso; qualora si tratti di esigenze impreviste ed urgenti, potrà essere avanzata comunicazione verbale.

In caso di contestazione, l'onere della prova dell'avvenuta tempestiva comunicazione all'Autorità Marittima è a carico del richiedente.

I sommozzatori iscritti nei registri tenuti da altre Capitanerie di Porto possono esercitare temporaneamente la loro attività negli ambiti predetti previa autorizzazione dell'Autorità Marittima del porto d'iscrizione. La medesima dovrà essere notificata alla Capitaneria di Porto di Portoferraio prima dell'inizio dell'esercizio.

ART. 4 Le disposizioni della presente Ordinanza non si applicano ai sommozzatori/palombari dipendenti da altre Amministrazioni Statali. Le medesime sono tenute a dare preventiva comunicazione alla Capitaneria di Porto di Portoferraio delle attività che intendono intraprendere.

ART. 5 Negli specchi acquei di cui all'art. 1 è obbligatorio l'uso di muta completa e autorespiratore, al fine di limitare al minimo il contatto dell'acqua con l'epidermide, nonché l'accidentale ingestione.

ART. 6 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le presenti norme. I trasgressori saranno puniti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione e saranno ritenuti responsabili di eventuali danni a persone o cose cagionati o conseguenti all'attività posta in essere; gli stessi potranno incorrere, altresì, nelle sanzioni disciplinari di cui agli artt. 1254-1255 del Codice della Navigazione.

ART. 7 La presente Ordinanza entra in vigore dal 1 Marzo 2001 ed abroga l'Ordinanza 55/94.

Portoferraio, li **22 FEB. 2001**

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Vittorio ALESSANDRO